

**Relazione dell'Organo di revisione di accompagnamento alla delibera di
approvazione del bilancio di previsione 2015
ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14**

Ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente decreto”*

In ottemperanza a tale adempimento, l'Organo di revisione certifica che:

1. L'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
2. L'Ente *ha* rispettato l'obbligo del contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06 come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
3. L'Ente *ha* rispettato la percentuale del *turn over* per eventuali assunzioni a tempo indeterminato (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14), pari:
 - al 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente nel 2014 e 2015;
 - all'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente nel 2016 e 2017;
 - al 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente a decorrere dal 2018 tenendo presente che:
 - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
 - i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);
4. è stata calcolata l'incidenza della spesa di personale dell'Ente sulla spesa corrente, ma solo ai fini dell'applicazione delle percentuali *“di favore”* del *turn over*. Infatti, nel caso in cui tale percentuale sia pari o inferiore al 25%, l'Ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti:
 - dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
 - del 100% di tale spesa a decorrere dall'anno 2015;tenendo presente che i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);
5. è stato assicurato il coordinamento delle politiche assunzionali dell'Ente con i soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 122/08 (aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
6. per le assunzioni con forme di lavoro flessibile, è stato rispettato quanto disposto dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti possono far ricorso:



- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

tenendo presente che tali limiti non si applicano:

- a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9);
 - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-*bis*);
7. è stato rispettato il divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell'art. 90 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 4, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14)

In conseguenza dei nuovi vincoli imposti alle assunzioni a tempo indeterminato dalla Legge n. 190/14 (Legge di stabilità 2015) l'Organo di revisione certifica, per gli anni 2015 e 2016, che ogni assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente sarà effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, in base al quale gli Enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:


- 1) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;
- 2) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle province e delle Città metropolitane.

A tal fine l'Organo di revisione evidenzia che:

- per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità gli Enti Locali possono destinare anche la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015;
- le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06.

In fede

L'Organo di revisione
Rag. Pandin Guido



Addì, 19 marzo 2015